CAMERA DEI DEPUTATI N. **2421-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

Presentato il 7 ottobre 1996

(Relatore: **VALERIA ARGIA ALBANESE)**

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori publbici), il 27 novembre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, e 2 agosto 1996, n. 411.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: "gli enti e gli istituti privati di ricerca" ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, ad eccezione del bromuro di metile, cessano nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, secondo le definizioni ivi previste, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di appplicazione del citato regolamento (CE) n. 3093/94. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione e l'esportazione del bromuro di metile cessa nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 82 del 6 aprile 1996 ».

All'articolo 4:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: ", rientranti nei programmi relativi alle materie tecniche e scientifiche" ».

Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 235 del 7 ottobre 1996.*

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. ».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: « citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 3093/1994 » e all'articolo 4, comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 594/1991 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 3093/1994. ».

ARTICOLO 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

« *3.* La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B*

allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella *B* relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonché per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996. ».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« *4.* Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. ».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« *5.* Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. ».

ARTICOLO 3.

1. Al comma 8, lettera *i),* dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea; ».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12. ».

ARTICOLO 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« *1.* I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis*), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: " Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune". ».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« *4.* Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive. ».

ARTICOLO 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e), f)* e *h),* 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

ARTICOLO 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
RONCHI, *Ministro dell'ambiente.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-2421A
Lire 500